TITOLI DI PREFERENZA

art. 5 del d.p.r. 487/1994 e ss.mm.ii.

- 1. insigniti di medaglia al valor militare;
- 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3. i mutilati ed invalidi in fatto di guerra;
- 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5. gli orfani di guerra;
- 6. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
- 7. gli orfani caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8. i feriti in combattimento;
- 9. gli insigniti di croce di guerra o d'altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di famiglia numerosa;
- 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti;
- 11. i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra;
- 12. i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13. i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi non sposati dei caduti in guerra;
- 14. i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15. i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18. i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19. gli invalidi e i mutilati civili;
- 20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di punteggio e dei titoli di preferenza sopra riportati la stessa è determinata:

- a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c. dalla minore età.